



## **Il Presidente del Tribunale federale dell'ACI**

Vista la direttiva 12 del Segretario Generale dell'AcI del 14 agosto 2020, con cui sono state prorogate fino al 15 ottobre 2020 -salvo successivi aggiornamenti- le misure per il contrasto del COVID-19 di cui ai protocolli siglati con i sindacati in data 6 maggio e 5 giugno 2020;

Tenuto conto che le richiamate indicazioni ACI prevedono una limitata presenza in sede del personale; il ricorso alle riunioni da remoto; l'ingresso contingentato dei soggetti esterni in modo da garantire in ogni momento il distanziamento sociale;

Visto, peraltro, l'art. 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che in materia di svolgimento delle udienze della giustizia civile, penale, tributaria amministrativa e militare, ha previsto fino al 31 ottobre 2020 l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 3 a 10 dell'art 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Considerato che le linee guida di tali articoli, pur non facendo specifica menzione della giustizia sportiva, rispondono ad interessi e doveri di carattere generale che devono essere responsabilmente osservati anche dalla giustizia sportiva, che allo stato, nei limiti consentiti dalla natura informale del diritto sportivo e dal rispetto dei principi costituzionali di parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo, deve assicurare l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e interessi dei licenziati tenendo conto della natura emergenziale dell'attuale situazione e della natura transitoria e derogatoria della sopravvenuta normativa statale;

Ritenuto quindi che anche i capi degli uffici giurisdizionali sportivi siano, in via temporanea ed eccezionale, titolari dei poteri organizzativi previsti dal citato art. 83, commi 6 e 7, al fine di concorrere al contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e degli effetti negativi di essa sullo svolgimento dell'attività giurisdizionale;

Considerate, infine, le caratteristiche dei locali utilizzabili per le udienze del Tribunale federale;



Automobile Club d'Italia  
**SPORT**

Attesa la necessità di continuare ad evitare gli spostamenti e le occasioni di assembramento, ma garantire il regolare svolgimento dell'attività giurisdizionale del Tribunale;

Ritenuto, quindi, necessario adottare tutte le misure organizzative utili gestire l'attività giurisdizionale nel rispetto delle indicazioni emergenziali legislative per il contrasto del COVID-19 le sopra richiamate linee guida ACI;

Atteso, peraltro, che l'art 9 comma 5 del reg. di giustizia sportiva prevede che "gli Organi di giustizia tengono udienza, e svolgono attività istruttoria, con la partecipazione delle parti e degli altri soggetti interessati anche a distanza, tramite videoconferenza ovvero altro equivalente tecnologico che sia idoneo e disponibile."

Visti gli articoli 29 e 38 del Regolamento di giustizia sportiva dell'ACI;

**Decreta:**

1. Dal mese di settembre 2020 fino a dicembre 2020 e comunque fino a cessazione dello stato di emergenza per il contrasto del COVID-19, le udienze del Tribunale federale si svolgono anche in video conferenza, con possibilità delle parti di partecipare.
2. Ai fini della partecipazione all'udienza le parti, inviano tempestivamente alla Segreteria del Tribunale istanza di partecipazione, indicando il proprio nominativo, il numero del provvedimento di deferimento che li riguarda, l'indirizzo di mail ordinaria e allegando copia di un documento di riconoscimento sottoscritto per attestare la copia conforma all'originale con firma autografa o digitale. Le parti hanno facoltà di allegare all'istanza di partecipazione eventuali dichiarazioni testimoniali debitamente sottoscritte e certificate tali dalla parte interessata, che assume la responsabilità della loro provenienza.
3. Si rinvia al Regolamento di Giustizia Sportiva dell'ACI, per quanto riguarda le norme di procedura e lo svolgimento dell'udienza.
4. In casi eccezionali, il Presidente può ammettere alla connessione soggetti interessati, diverse dalle parti, i quali potranno assistere all'udienza.

Roma, 27 agosto 2020

Il Presidente del Tribunale federale

Salvatore Giacchetti